

L'AQUILA: ZONA FRANCA, PROPOSTE E IDEE DELLA CONFCOMMERCIO

2 Ottobre 2012

L'AQUILA – Riportiamo le richieste e le proposte di attuazione della zona franca urbana della Confcommercio dell'Aquila che in una nota ha raccolto una serie di quesiti e domande sulle modalità di distribuzione dei fondi, 90 milioni, previsti nel regime "de minimis".

LA NOTA

Dopo un lungo periodo di attesa, la ZFU di L'Aquila è finalmente una realtà, che potrà contribuire alla ripresa delle aziende della città, colpite duramente sia dal sisma del 2009 che dal lungo periodo di crisi in cui siamo ancora immersi.

Va senz'altro riconosciuto al governo di aver voluto con determinazione dare attuazione a questo importante strumento di recupero del tessuto produttivo della città, riattivando il fondo di 90 milioni ad esso destinato già dai provvedimenti post sisma; anche se il ricorso al regime de minimis certamente limita la portata del sostegno che le imprese si vedranno riconosciuto.

Si apprezza inoltre l'impianto normativo del decreto attuativo che disciplina le modalità di funzionamento del beneficio fiscale e contributivo. Tuttavia sembra opportuno porre in evidenza alcuni dubbi interpretativi il cui chiarimento agevolerebbe la partecipazione delle imprese al beneficio.

A) RISERVA DI TIPO B), DESTINATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ECONOMICA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI L'AQUILA

Si accoglie con favore la previsione di una specifica riserva per le imprese del centro storico cittadino, con la quale si dà un adeguato riconoscimento alle aziende che hanno sopportato i maggiori danni provocati dal sisma. Si fa comunque presente che tale vincolo di destinazione potrebbe non trovare concreta attuazione per via della situazione in cui si trovano le aziende. Quelle che oggi vi esercitano effettivamente la propria attività nel centro storico sono ridotte a poche decine, a fronte delle mille del periodo precedente al sisma.

Come è noto, a causa delle condizioni degli edifici e delle esigenze di sicurezza di molti dei locali che ospitavano attività economiche, non è consentito l'accesso nella zona rossa, con conseguente impossibilità per gli imprenditori di riaprire le proprie attività. Per tali motivi molte aziende sono state costrette a delocalizzarsi, spostandosi verso zone limitrofe, in attesa di poter rientrare nel centro storico.

Per come attualmente disciplinata, la riserva non permetterebbe dunque a tali aziende di beneficiare integralmente delle agevolazioni fiscali e contributive spettanti, nonostante il vincolo di destinazione delle risorse.

A tale proposito chiediamo che nella circolare interpretativa del Ministero si possa prevedere l'ammissione alla riserva di tipo b) delle imprese che non possono svolgere la propria attività nel centro storico per motivi oggettivi, ma che sono ivi titolari di un'impresa e che si sono trovati nella necessità di delocalizzare temporaneamente in zone limitrofe della città. Altrimenti la maggior parte delle aziende del centro storico si troverebbero nell'impossibilità di beneficiare integralmente delle agevolazioni fiscali e contributive.

POSSESSO DI UN LOCALE OD UFFICIO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA O AMMINISTRATIVA

Altra problematica riguarda l'obbligo di possedere un locale o un ufficio nella ZFU. La richiesta potrebbe rendere difficoltosa l'ammissione al beneficio per alcune tipologie di imprese per il cui esercizio non si ha bisogno necessariamente di un locale specifico (commercio su area pubblica esercitato in via itinerante, attività di rappresentante o agente di commercio, edilizia, alcune tipologie di attività di artigianato di servizio, ecc....).

Si ritiene opportuno, al riguardo, esplicitare in generale la validità del requisito con l'indicazione della sede legale dell'impresa, come risultante al registro delle Imprese.

Per quanto attiene, in particolare, gli operatori di commercio su area pubblica con concessione di posteggio, quest'ultimo costituisce, a nostro avviso, locale a disposizione dell'impresa.

C) DEFINIZIONE ATTIVITÀ SEDENTARIA ED ATTIVITÀ NON SEDENTARIA

Ai fini dell'applicazione dei criteri relativi all'obbligo del personale dipendente o in alternativa di un volume di affari realizzato all'interno della ZFU pari almeno al 25% del totale, si chiede di proporre, nell'ambito della circolare interpretativa sopra richiamata, una specifica definizione di impresa "sedentaria" e "non sedentaria", in modo da mettere le imprese nelle condizioni di valutare concretamente la propria condizione in relazione all'agevolazione. A fini esemplificativi, è nostro parere che un'impresa che esercita attività commerciale ambulante con concessione di posteggio debba essere considerata "sedentaria", mentre quella che esercita l'attività esclusivamente in forma itinerante dovrebbe essere ricompresa tra le imprese "non sedentarie".

D) POSSIBILE PERDITA DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012

Presumibilmente le agevolazioni fiscali e contribuite previste nella ZFU, considerati i tempi necessari alla redazione della modulistica e degli altri atti amministrativi necessari all'avvio del dispositivo, partiranno nel 2013. Ciò determinerebbe la perdita dell'esenzione dall'IMU, che nel decreto attuativo è prevista esclusivamente per l'annualità 2012. Si chiede pertanto, considerato che l'ammontare dell'esenzione dall'IMU è già stata stimata per il 2012, lo spostamento dell'esenzione all'annualità 2013.

E) CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI CON IL DE MINIMIS

Si chiede, in ultimo, di poter specificare, nella circolare interpretativa del Ministero, le modalità di calcolo del cumulo delle agevolazioni previste dalla ZFU con altre agevolazioni e/o aiuti, al fine di dare certezza alle imprese sull'effettivo ammontare del beneficio al quale possono accedere.